



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 SEDUTA PUBBLICA DEL 11 LUGLIO 2014

OGGETTO: Atto di Indirizzo per le Aziende Partecipate del Comune ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

PRESIDENZA: Di Marcantonio Bruno.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di luglio alle ore 9:30 e segg. , nel Palazzo Comunale, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica convocato previa trasmissione degli inviti giusta prot. n. 57786 U.P. 27/14 del 07 luglio 2014 come da relate del Messo Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elena PALUMBO.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art.25 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali

Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:

	P	A		P	A
TERRA Antonio	X		CASARI Daniele	X	
DE MAIO Pasquale	X		MARTELLI Giovanni	X	
DI LEONARDO Fabio		X	CAPORASO Luana	X	
VITTORIANO Maria Grazia		X	ROMUALDI Nello	X	
TUMEO Salvatore	X		BOI Roberto		X
DI MARCANTONIO Bruno	X		TERZO Carmelo Antonio		X
FORCONI Mario	X		GALANTI Albina		X
D'ALESSANDRO Alessandro		X	BAFUNDI Giovanni Antonio	X	
BIOLCATI RINALDI Michela	X		LA PEGNA Vincenzo		X
ALFANO Gennaro	X		PORCELLI Carmela	X	
ZANLUCCHI Angelo	X		GIOVANNINI Vincenzo	X	
CAISSUTTI Renzo		X	TOMASSETTI Monica	X	
PISTOLESI Ornella	X				
				17	8

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Atto di Indirizzo per le Aziende Partecipate del Comune ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Bruno Di Marcantonio cede la parola al Consigliere Comunale Vincenzo Giovannini, che legge e pone agli atti (Allegato "A") una mozione avente ad oggetto: "Aziende Speciali e Società Partecipate. Linee di indirizzo".

Esponde il punto all'ordine del giorno l'assessore Roberto Mastrofini.

PREMESSO:

- che il Comune di Aprilia partecipa al capitale sociale delle seguenti Società Partecipate non quotate:
 1. **Progetto Ambiente S.p.A. (100% del capitale sociale)**, avente come oggetto sociale la gestione intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché la produzione tramite l'attività di recupero di materie prime seconde e la loro commercializzazione;
 2. **ASAM - Azienda Speciale Aprilia Multiservizi S.p.A. (100% del capitale sociale)**, avente come oggetto sociale gestione dei servizi pubblici locali non a carattere industriale ed in particolar modo la gestione dei servizi alla persona;
 3. **Farmacia FarmAprilia S.r.l. (60% del capitale sociale);**
 4. **Farmacia Agroverde Farma S.r.l. (60% del capitale sociale);**
- che l'ente ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali dell'attività amministrativa con riferimento in particolare al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, principi generali che stanno alla base dell'attività della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 1 della L.241/1990 ed ai quali soggiacciono anche le società partecipate;
- che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, ha introdotto alcune significative novità in materia di società partecipate allo scopo dichiarato di garantirne un adeguato controllo amministrativo gestionale. In particolare, l'articolo 3 del testo di legge, rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali", ha inciso l'articolo 147 del d.lgs. n. 267/2000 introducendo, anche il comma 147-quater che riguarda proprio la disciplina dei "Controlli sulle società partecipate", prevede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale teso a verificare se gli obiettivi gestionali fissati preventivamente dall'amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo, siano stati realizzati dalla società partecipata nel rispetto dei parametri degli standard quali-quantitativi predefiniti (attraverso un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica);

- il comma 12 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevede espressamente che "Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati".
- già da tempo (Corte di Cassazione sentenza n.26806/2009) l'ordinamento ha individuato regole e responsabilità degli amministratori delle società partecipate degli enti locali, e quindi la competenza della corte dei Conti, laddove gli stessi abbiano, pur mantenendo la propria natura di enti privati, "cagionato un danno diretto all'ente pubblico partecipante" oltre che chiaramente alla responsabilità per danno da parte "di chi quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio" e quindi di attivare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per i danni da essi eventualmente causati;

PRESO ATTO che nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, è attribuita al Comune la funzione di stabilire le linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle aziende partecipate, affinché le medesime:

- ✓ operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia;
- ✓ raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da concordare con il comune in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che in riferimento alla normativa applicabile alle Aziende partecipate a seguito delle numerose riforme intervenute sulla cornice di riferimento, vanno di fatto considerate:

A. in tema di contenimento dei costi:

1. in relazione agli obblighi previsti dalla legge di stabilità 2014 in vigore dall' 1/1/2014 in capo a questo ente locale, l' art. 1, c. 553, L. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*), prevede che : «553] A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali **concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.»;
2. l'art. 18 del D.L. n. 112/2008 che prevede un generico **obbligo di contenimento delle consulenze** per società, aziende speciali ed istituzioni ed in particolare l'art. 14 del D.L. n. 66/2014 prevede:
 - al comma 1: le pubbliche amministrazioni per l'anno 2014 **non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa

complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per gli enti con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per gli enti con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

- al comma 2: ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (relative ai requisiti di legittimità degli incarichi ed alle procedure di scelta) e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, per l'anno 2014, **non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa** quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per gli enti con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e allo 1,1% per gli enti con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;
 - al comma 3: Gli incarichi in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
3. E' tuttora vigente, per le società pubbliche, il limite di spesa per convegni, mostre, pubblicità le quali sono oggetto di verifica da parte del collegio sindacale (art. 6, commi 7, 8, 9 e 11 del **D.L. n. 78/2010** "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"). Le sponsorizzazioni a terzi sono vietate.
 4. Le società affidatarie in house e le aziende speciali devono acquistare beni e servizi nel rispetto del **D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Unico degli Appalti)** in vigore dall' 1/7/2006 e il **DPR n. 207/2010** (regolamento di attuazione del citato codice unico appalti) in vigore dall' 8/6/2011 (art. 3-bis c. 6 del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo").
 5. Vige l'Art. 1, comma 7, **del D.L. n. 95/2012 (Spending Review)** in vigore dal 7/7/2012 che obbliga tutte le società ad acquistare attraverso convenzioni o accordi quadro di Consip Spa: energia elettrica, gas, telefonica, carburanti a rete, ecc.
 6. L'articolo. 8, comma 8 del DL 66/2014, in combinato disposto con l'art. 47, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono:
 - a) autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, (nel rispetto di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bs e 86, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006) nella misura del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per tutta la durata dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della riduzione senza alcuna penalità da recesso verso

l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A. di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

B. in tema di Spesa per il Personale:

1. il novellato Art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008, il quale, in tema di **"Reclutamento del personale delle società pubbliche"**, prevede:

«Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo **si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.** A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. **Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.** Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione;

2. Spetta a questo ente locale formulare gli indirizzi di cui ai sopraccitati commi 553, 1° e 2° periodo e 557 con riferimento – quest'ultimo – comma 2-bis, Art. 18, D.L. n. 112/2008 come modificato dal Dl 90/2014;
3. L' Art. 3-bis, comma 6, Legge n. 148/2011, in materia di personale prevede che : *«Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori»;*

4. i commi 563-569 della recente Legge di Stabilità 2014 reintroducono nel nostro ordinamento la possibilità di attivare processi di **mobilità del personale** fra società pubbliche; pertanto, dal 1° gennaio 2014 le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA indicate all'Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o dai loro enti strumentali, possono accordarsi tra di loro per realizzare, anche senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio all'01/01/2014, in relazione ai propri fabbisogni;
5. il D.L. n. 66/2014, "*Misure urgenti per la Competitività e la Giustizia sociale*" interviene sulla normativa di riferimento con l'Art. 13 (**Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate**) e con l'Art. 20 (**Società Partecipate**), il quale recita:
«1. *Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014 - 2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.*
2. *Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013»;*
6. Per il biennio 2014 - 2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali e' contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
7. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento delle suddette disposizioni dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

C. in tema di procedimento amministrativo:

1. Le disposizioni della **Legge n. 241/1990**, sul procedimento amministrativo e sul diritto d'accesso, si applicano integralmente anche "alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative" (Art. 29, comma 1, Legge n. 241/1990);

D. in tema di trasparenza e anticorruzione:

1. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'Art. 1, comma 35, Legge n. 190/2012), ha come obiettivo quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, intesa come misura indispensabile per sostenere la prevenzione della corruzione. In particolare, si veda l'art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei

dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato), che recita:

«1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a. l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b. l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c. l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d. una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. »;

2. Il comma 34, dell'Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione) della citata **Legge n. 190/2012** (anticorruzione), estende la portata dei commi da 15 a 33 alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate.
3. La circolare 1/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce in modo esplicito la **totale applicabilità del D.Lgs. n. 33/2013 alla società partecipate e controllate dalla Pubblica Amministrazione** e sollecita le stesse alla approvazione del Piano Anticorruzione, comprensivo del Piano della trasparenza.

RITENUTO opportuno procedere nel definire gli indirizzi gestionali in ordine a quanto sopra esposto, nell'ottica della sana e prudente gestione, nonché a tutela dell'Ente Comunale;

VISTO il **PARERE FAVOREVOLE** del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- gli Statuti delle Società Partecipate
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità
- lo Statuto dell'Ente.

Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali.

Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i consiglieri comunali, così come da stenotipia, viene inserito nell'originale del presente verbale.

Entrano i Consiglieri Comunali: Renzo Caissutti, Roberto Boi presenti n. 19 Consiglieri Comunali.

Di poi Il Presidente del Consiglio Comunale Bruno Di Marcantonio pone a votazione il punto all'ordine del giorno

La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:

Consiglieri Comunali presenti = n. 19

Consiglieri Comunali votanti = n. 19

Consiglieri Comunali favorevoli = n. 16

Consiglieri Comunali contrari = n. 0

Consiglieri Comunali astenuti = n. 3 (Carmela Porcelli, Vincenzo Giovannini, Monica Tomassetti)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. **di approvare** gli indirizzi espressi in premessa per le società partecipate dal Comune di Aprilia, comprese le aziende speciali e le farmacie (per quanto applicabili in base alla normativa vigente), come riportati nell' **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di disporre** che il presente dispositivo abbia valenza triennale, con riferimento al periodo 2014-2016, salvo diverse disposizioni normative che potrebbero intervenire e che saranno comunque prevalenti rispetto a quanto disposto, nonché oggetto di tempestivo coordinamento per mezzo di successivi atti deliberativi;

3. **di prendere atto** che il mancato rispetto degli indirizzi di cui all' Allegato "A", offriranno titolo al Sindaco di richiedere le dimissioni all'amministratore da esso direttamente nominato, essendo venuti meno i motivi fiduciari della nomina medesima. In caso di rifiuto delle dimissioni, il Sindaco avrà riserva di procedere alla revoca dell'amministratore inadempiente, ai sensi dell' Art. 2449 cod. civile;
4. **di trasmettere** copia del presente atto ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione, agli Amministratori unici e ai rappresentati del Comune all'interno delle società interessate, ai fini del rispetto delle disposizioni impartite con il presente atto, nonché all'Organo di Revisione del Comune e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi in proseguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con n. 18 voti favorevoli e n. 1 astenuti (Carmela Porcelli)

DELIBERA

di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI APRILIA (*Provincia di Latina*)

INDIRIZZI GESTIONALI FINALIZZATI ALLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (Art. 147-quater, D.Lgs. n. 267/2000 TUEL)

Le presenti disposizioni di indirizzo gestionale hanno valenza triennale (2014-2016), salvo diverse disposizioni normative che potrebbero intervenire e che saranno comunque prevalenti rispetto a quanto disposto in questa sede, nonché oggetto di tempestivo coordinamento delle disposizioni a seguire.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Aprilia partecipa al capitale sociale delle seguenti Società Partecipate non quotate:

1. **Progetto Ambiente S.p.A. (100% del capitale sociale)**, avente come oggetto sociale la gestione intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché la produzione tramite l'attività di recupero di materie prime seconde e la loro commercializzazione;
2. **ASAM - Azienda Speciale Aprilia Multiservizi S.p.A. (100% del capitale sociale)**, avente come oggetto sociale gestione dei servizi pubblici locali non a carattere industriale ed in particolar modo la gestione dei servizi alla persona;
3. **Farmacia FarmAprilia S.r.l. (60% del capitale sociale)**;
4. **Farmacia Agroverde Farma S.r.l. (60% del capitale sociale)**.

DIRETTIVE DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA

A. **Contenimento dei Costi:**

Le aziende partecipate dal Comune operano per il **contenimento dei propri costi interni** migliorando la propria efficienza ed efficacia operando una riduzione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare riferimento ai costi per personale, incarichi esterni, nonché acquisti di beni e servizi.

In particolare le società partecipate e l'azienda speciale ASAM, assicurano **una riduzione dei costi operativi**, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli

accantonamenti per rischi, **nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015**. Ai fini della quantificazione del risparmio suddetto si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

Per il biennio 2014-2015, i **compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti** per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento sopra indicati.

I Revisori delle singole società partecipate, compresa l'ASAM, verificano il corretto adempimento delle presenti direttive, dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento dei costi adottate.

Nel budget previsionale delle singole aziende si dovrà prevedere che a fine anno in sede di approvazione del consuntivo gli amministratori dovranno relazionare sugli esiti e/o eventuali scostamenti, previo parere del collegio sindacale.

B. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere agli Amministratori delle società partecipate informazioni su alcune questioni strategiche:

Elementi organizzativi, economici e giuridici per valutare, anche alla luce delle prospettive di mercato e a seguito delle decisioni regionali e nazionali, l'opportunità di una progressiva razionalizzazione dei servizi offerti dalle Aziende finalizzata al complessivo contenimento dei costi e, al tempo stesso, al miglioramento dei servizi stessi

C. **Raggiungimento Equilibrio Economico-Finanziario:**

vanno attivate tutte le iniziative concordate con il Comune idonee a tale scopo, attraverso l'adozione delle seguenti misure:

- non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore degli amministratori attualmente inferiori al limite legislativamente previsto, in attesa della emanazione dell'apposito decreto da parte del Governo;
- riduzione dei costi anche attraverso il contenimento dei compensi, specie in caso di incarichi funzionalmente legati tra loro;
- adozione di preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro;
- adozione di un apposito **regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori**, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna. In particolare, sarà possibile affidare incarichi di consulenze senza procedure selettive in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di assicurare la prestazione dei servizi richiesti;
- non procedere all'affidamento di servizi, lavori e forniture verso il Comune al di fuori di quanto previsto dai contratti di servizio, e comunque **senza la preventiva determinazione del dirigente comunale competente** che ordini il servizio e/o fornitura e con la quale venga assicurata l'apposita copertura finanziaria con relativo impegno di spesa.

D. **Coordinamento contabile fra il Comune e le aziende/società partecipate:**

Al fine di garantire la quadratura delle partite finanziarie fra l'Ente Comunale e le sue partecipate, sono adottate le seguenti misure:

- l'Organo di Revisione del Comune è legittimato a offrire opportune indicazioni e direttive finalizzate ad assicurare la sana e prudente gestione dei Bilanci delle aziende/società partecipate, cui le stesse saranno chiamate ad attenersi scrupolosamente;
- l'Ufficio Ragioneria del Comune è autorizzata a porre in essere accertamenti sulla economicità della gestione aziendale, attraverso le seguenti misure:
 - rilevazione dei rapporti finanziari tra Ente e società, con evidenza degli scostamenti tra dimensione finanziaria stimata nei documenti di programmazione e dimensione effettiva rilevata con la periodicità stabilita;
 - analisi della situazione contabile della società, ai fini del monitoraggio degli equilibri economico-finanziari generali e per singola commessa;
 - verifiche sui libri societari e sui contratti, finalizzate a rilevare le modalità di applicazione della normativa in materia di personale, di acquisto di beni e servizi e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

E. **Reclutamento del Personale:**

I criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al **comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165** (*obbligo di motivazione, adeguata pubblicità delle selezioni e modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti, pari opportunità, decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti dell'organo di direzione politica, che non ricoprano cariche politiche o sindacali*).

F. **Limiti di Assunzione del Personale:**

Fino al 31.12.2015, si applicano le **disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione comunale**, salvo deroghe motivate per i servizi alla persona e socio-assistenziali. Pur non applicandosi direttamente alle aziende partecipate dall'ente i limiti in tema di lavoro flessibile, le aziende stesse devono garantire una riduzione tendenziale nell'utilizzo di tale tipologia e nella relativa spesa a favore del lavoro a tempo indeterminato qualora sia necessario per soddisfare i fabbisogni ordinari dell'azienda, attraverso una puntuale programmazione, e comunque nel rispetto del complessivo obbligo di contenimento delle spese di personale e di quanto indicato nelle presenti linee di indirizzo, favorendo processi di mobilità interna e tra le aziende, anche attivando idonei percorsi formativi.

Altresì, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, del D.L. n. 90/2014, **le Società non possono più utilizzare l'istituto del "trattenimento in servizio"**. Infine, le Società procedono senza indugio a revocare i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data del 25/06/2014.

G. **Incarichi professionali e di collaborazione:**

Si applicano le disposizioni per gli incarichi di collaborazione, consulenza ecc..., previsti dall'Art. 7, **commi 6 e 6-bis del D.Lgs n. 165/2001**, e quindi in particolare la trasparenza (con pubblicazione degli incarichi sul sito web e comunicazioni successive), la limitazione degli

stessi entro il tetto previsto dal programma degli incarichi (massimo il 20% degli oneri spesi nel 2009) ed il regolamento per l'affidamento tramite procedure comparative.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dalla **Legge n. 228/2012** (Legge di Stabilità 2013), **Art. 1, comma 147** (*divieto di rinnovi e proroghe di incarico di collaborazione e consulenza*), e **comma 146** (*limitazioni alle consulenze informatiche*);

H. Trattamento economico personale dipendente:

Fino al 31 dicembre 2014, persiste il **limite al trattamento economico dei singoli dipendenti non superiore a quello ordinariamente spettante per l'anno 2010** e, quindi, tra l'altro divieto di progressioni di carriera, o di incremento di indennità di posizione e di responsabilità a parità di condizioni;

I. Contrattazione di 2° Livello:

L'azienda speciale ASAM e Progetto Ambiente nella contrattazione di secondo livello sono tenute al rispetto dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente, stabilita dalla normativa per il Comune di Aprilia.

In particolare, l'ASAM, che applica il contratto del comparto Enti Locali, **non potrà procedere all'erogazione della produttività, comunque denominata, e all'erogazione degli istituti del salario accessorio, senza preventiva costituzione del fondo delle risorse decentrate**, come previsto dalle disposizioni vigenti e conseguente approvazione del contratto decentrato, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. n. 78/2010, previo parere del Collegio sindacale.

J. Spese per rimborso chilometrico:

Si sottolinea che in base alla normativa vigente, nonché a seguito di recente giurisprudenza, è necessario porre la massima attenzione circa le modalità di riconoscimento dell'indennità chilometrica, definendo specifiche regole sul cui rispetto vigila il collegio sindacale.

DIRETTIVE DI NATURA GESTIONALE

K. Normativa Anticorruzione e Trasparenza:

L'Art. 1, comma 34, della **Legge n. 190/2012** estende una serie di adempimenti (commi da 15 a 33) inerenti le pubblicazioni sul sito web (autorizzazioni, concessioni, concorsi, affidamenti, procedure selettive, procedimenti amministrativi, ecc..) alle società partecipate degli enti locali ed alle loro controllate, comprese le aziende speciali, fermo restando quanto già previsto dal Piano Triennale 2014-2016 già approvato dal Comune di Aprilia, nonché dal Programma Triennale sulla trasparenza 2014-2016, il quale prevede espressamente che nella predisposizione dei rispettivi piano/programmi, l'ASAM e Progetto Ambiente possono avvalersi dei piani/programmi del Comune;

L. Procedimento amministrativo:

Le disposizioni della **Legge n. 241/1990**, sul procedimento amministrativo e sul diritto d'accesso, si applicano integralmente anche "alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative;

M. Rispetto delle Linee Guida in ordine al "Controllo Analogo":

➤ **Piano degli Obiettivi (PDO)**

Il controllo sugli obiettivi gestionali assegnati alle singole *società in house*, compresa l'ASAM, è finalizzata a monitorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività complessiva delle società. Il controllo è assegnato alla Conferenza dei Dirigenti, presieduta dal Segretario Comunale.

Il PDO della singola azienda/società partecipata è deliberato dalla Giunta in sede di adozione del PEG. Eventuali variazioni in corso d'anno sono adottate dalla Giunta su proposta della Direzione Generale dell'azienda partecipata.

➤ **Piano Operativo Annuale e Triennale (PAT)**

Sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione adottati dall'Ente, gli amministratori delle società predispongono il Piano Operativo Annuale e Triennale (PAT), sulla base del triennio di riferimento del Bilancio Comunale, il quale viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG.

Il PAT è composto da:

- ✓ budget economico a annuale e triennale, suddiviso anche per singola commessa;
- ✓ programma degli investimenti;
- ✓ piano annuale e triennale delle assunzioni e prospetto della spesa del personale, con specificazione;
- ✓ piano degli obiettivi gestionali con indicatori quali-quantitativi.

➤ **Controlli da attuare:**

Sono stabiliti dall'Amministrazione in sede di definizione delle Linee Guida sul Controllo Analogo per il triennio di riferimento.

N. Relazione periodica degli Amministratori:

Gli Amministratori delle aziende/società partecipate sono tenuti entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio, anche in seno al Consuntivo, a presentare apposita relazione in ordine rispetto delle direttive qui rappresentate. La relazione, asseverata dai Revisori delle singole aziende/società, è presentata alla Giunta e al Consiglio per essere comunque allegata al Deliberazione di Consiglio per l'approvazione del Consuntivo di Gestione.

O. Responsabilità:

Il comma 12 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevede espressamente che *"Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati"*.

Appare inoltre opportuno ricordare che già da tempo (Corte di Cassazione - Sentenza n. 26806/2009) l'ordinamento ha individuato regole e responsabilità degli amministratori delle società partecipate degli enti locali, e quindi la competenza della Corte dei Conti, laddove gli stessi abbiano, pur mantenendo la propria natura di enti privati, "cagionato un danno diretto all'ente pubblico partecipante" oltre che chiaramente alla responsabilità per danno da parte "di chi quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio" e

quindi di attivare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per i danni da essi eventualmente causati.

P. Sanzioni:

Il mancato rispetto delle presenti direttive ed indirizzi offriranno titolo al Sindaco di richiedere le dimissioni all'amministratore da esso direttamente nominato, essendo venuti meno i motivi fiduciari della nomina medesima. In caso di rifiuto delle dimissioni, il Sindaco avrà riserva di procedere alla revoca dell'amministratore inadempiente, ai sensi dell'Art. 2449 cod. civile.

Firma per i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – TUEL 18.08.2000 n.267:

Regolarità tecnica
F.to Dott. Francesco BATTISTA

Regolarità contabile
F.to Dott. Francesco BATTISTA

F.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Bruno DI MARCANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Aprilia li, - 6 AGO. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Aprilia li, - 6 AGO. 2014



IL FUNZIONARIO INCARICATO

La stessa deliberazione:

È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li, - 6 AGO. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Diventa esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO